

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

(Provincia di Gorizia)

REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA

CONCESSIONE DELLA

CITTADINANZA

ONORARIA

Approvato con delibera di Consiglio n. 7 del 25/03/2009

ART. 1 - ISTITUZIONE

- 1 Il presente regolamento disciplina la concessione della cittadinanza onoraria a cittadini riconosciuti meritevoli.

ART. 2 - OGGETTO

1. La cittadinanza onoraria si concretizza in una pubblica attestazione di riconoscimento o di gratitudine verso chi ha acquisito particolari benemeritenze in campo culturale, economico, sociale, umanitario o nei confronti di chi può vantare altre rilevanti motivazioni e che comunque rendono lustro alla collettività
2. Può essere concessa sia a cittadini italiani non residenti in questo Comune che a stranieri.
3. Nel caso di concessione della cittadinanza a cittadini non italiani, il responsabile del procedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Esteri.

ART. 3 - INIZIATIVA

- 1 L'iniziativa di riconoscimento può essere promossa dal Sindaco, dalla Giunta comunale, da ogni Capigruppo consiliare, da almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati al comune ovvero, su proposta, debitamente motivata, di una percentuale corrispondente almeno al 20 per cento dei cittadini residenti al 31 dicembre dell'anno precedente. I firmatari della proposta dovranno essere maggiorenti.

ART. 4 - PROPOSTA

- 1 Ogni proposta deve essere accompagnata da una relazione intesa ad evidenziare i meriti della persona che si intende onorare.

ART. 5 - COMPETENZE

- 1 La concessione, trattandosi di interpretare i sentimenti della popolazione, è di competenza del Consiglio Comunale, che si pronuncia in merito con una maggioranza pari ad almeno i quattro quinti dei consiglieri assegnati.

ART. 6 - PROCEDURE

1. Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio demografico, cui compete richiedere - entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della proposta medesima - il certificato generale del Casellario giudiziale, il certificato attestante l'inesistenza di carichi penali pendenti, la conferma dell'assenza di misure di sicurezza a carico della persona da onorare, nonché ogni altra documentazione o pareri ritenuto opportuno.
2. La proposta documentata deve essere trasmessa al Sindaco entro 10 giorni dalla acquisizione di tutta la documentazione.

ART. 7 - RILASCIO ATTESTATO

1. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato del Comune riportante:
 - l'intestazione "Comune di Gradisca d'Isonzo";
 - gli estremi del provvedimento concessivo;
 - le generalità dell'insignito;

- le motivazioni del riconoscimento;
 - la data del rilascio;
 - la firma autografa del Sindaco;
2. Copia di tutti gli atti compreso l'attestato viene conservata in apposito fascicolo presso l'Ufficio del Responsabile del Servizio demografico ovvero presso l'archivio comunale.

ART. 8 - CERIMONIA DI CONFERIMENTO

1. La cerimonia di conferimento è indetta dal Sindaco, che la presiede, alla presenza degli Assessori ed i Consiglieri comunali. Alla stessa sono invitati i rappresentanti delle Associazioni e tutta la cittadinanza.
2. Dell'organizzazione della cerimonia si occupa l'ufficio di Segreteria del Sindaco.

ART. 9 - CERIMONIE PUBBLICHE

- 1 I cittadini onorari saranno invitati alle principali cerimonie pubbliche.

ART. 10 - PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO

- 1 Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. A seguito della sua approvazione il Regolamento verrà integralmente pubblicato sul sito internet ufficiale del Comune di Gradisca d'Isonzo.

ART. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 1 Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 12 - NORME ABROGATE

- 1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 13 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - Le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - Lo statuto comunale;
 - Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

ART. 14 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per gg. 15 consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.